Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 21 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 21 AGOSTO 1941-XIX:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Agosto 1941-XIX (Fascicolo 8).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 805.

Modificazioni al R. decreto-legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo alla istituzione di un'azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al R. decreto-legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Il capitale per l'esercizio dei Magazzini generali è di lire 5.000.000 ed è costituito da 5000 quote da lire mille ciascuna interamente versate e ripartite fra i seguenti Enti: provincia di Trieste, provincia di Pola, provincia di Udine, provincia di Gorizia, comune di Trieste, Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste, Confederazione fascista dei commercianti, Confederazione fascista degli industriali, Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, Confederazione fascista dei lavoratori del commercio e Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento. . . . . .

« I certificati relativi al versamento di dette quote saranno intestati al nome degli Enti predetti o delle persone da loro designate e rimarranno depositati, per tutta la durata della Azienda dei magazzini generali, presso la Banca d'Italia, sede di Trieste.

« Il trasferimento di detti certificati potrà seguire soltanto col consenso del Consiglio di amministrazione.

« La responsabilità dei titolari delle quote è limitata allo importo delle quote stesse, analogamente a quanto stabilisce l'art. 76, n. 3, del Codice di commercio per le società anonime ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« I Magazzini generali sono amministrati da un Consiglio di amministrazione composto di:

a) un presidente nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni;

b) due membri nominati dal Ministro per le comunicazioni, dei quali uno, appartenente all'Amministrazione della marina mercantile, assume le funzioni di vice presidente, partecipa alla Giunta esecutiva e può essere messo fuori ruolo;

c) tre membri nominati uno dal Ministro per le finanze e che partecipa alla Giunta esecutiva, uno dal Ministro per le corporazioni e uno da quello per i lavori pubblici;

d) un membro nominato dal prefetto di Trieste, che partecipa alla Giunta esecutiva, in rappresentanza degli Enti sottoscrittori del capitale azionario; . . . . . .

e) tre membri nominati dal prefetto, quale rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste.

« Il mandato del presidente e dei consiglieri dura quattro anni, salvo revoca da parte delle Autorità che li hanno nominati, e può essere confermato. Al presidente è assegnata una indennità annua nel modo che sarà stabilita dal regolamento, d'intesa con il Ministero delle finanze ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Per il disimpegno delle funzioni stabilite dal regolamento è costituita una Giunta esecutiva composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, che la presiede, dai membri delegati a farne parte, a mente dell'art. 4, lettere b), c) e d) e da altro membro eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

« Tutti i membri della Giunta esecutiva debbono normalmente risiedere a Trieste.

« Interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva con voto consultivo il Direttore generale dei Magazzini generali.

« Per riscontrare la regolarità e l'esattezza contabile e la ammissibilità nei rapporti del bilancio di ogni spesa, il Ministero delle finanze nomina due revisori di conti ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« La rappresentanza legale dell'Azienda spetta al presidente.

« Nei casi di impedimento del presidente, lo sostituisce il membro dell'Amministrazione della marina mercantile, il quale ne assume, come vice presidente, tutte le funzioni.

« Per obbligare l'Azienda è richiesta la firma collettiva del presidente o di chi ne fa le veci e di un membro del Consiglio di amministrazione, salvo i casi in cui la seconda firma sia delegata al direttore generale dell'Azienda ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni e con quello per le corporazioni, il Consiglio di amministrazione può essere autorizzato a imporre tasse a carico delle navi, delle merci e dei passeggeri che fanno uso del porto di Trieste.

« L'ammontare delle tasse e le modalità di risossione saranno stabilite nel decreto di autorizzazione ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile). A tale fine, il presidente dell'Azienda deve trasmettere al sopradetto Ministero una copia delle deliberazioni, entro dieci giorni dalla loro data.

« Si intendono approvate le deliberazioni in merito alle quali il detto Ministero non abbia fatto osservazione, nel termine di venti giorni dal ricevimento.

« Il membro appartenente all'Amministrazione della marina mercantile ha facoltà di sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione quelle proposte di modificazioni di tariffe che crederà opportuno.

« Il Consiglio ha però facoltà di stipulare, caso per caso, accordi speciali per l'uso degli impianti anche non attenendosi alle tariffe vigenti, purchè non siano superati i limiti finanziari di bilancio e sia rispettato il concetto di eguaglianza di trattamento per tutti gli utenti.

« In ogni caso, debbono essere rispettate le speciali agevolazioni stabilite da convenzioni internazionali ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« La gestione finanziaria dei Magazzini generali comincia il 1° luglio di ogni anno e finisce col 30 giugno dell'anno seguente.

« Entro il 31 marzo e il 31 ottobre rispettivamente, i Magazzini generali debbono trasmettere per conoscenza ai Ministeri delle comunicazioni, delle finanze e dei lavori pubblici copia del bilancio preventivo per l'anno seguente e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

« Degli eventuali utili netti un decimo viene prelevato per la costituzione di un fondo di riserva, gli altri decimi saranno impiegati nel pagamento degli interessi sul capitale costituito per l'esercizio dell'Azienda, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto e l'eventuale eccedenza nella esecuzione di opere per il miglioramento dei servizi e degli impianti portuali ».

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« E' concessa gratuitamente all'Azienda dei magazzini generali per tutta la sua durata l'uso di tutte le aree, opere, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti appartenenti allo Stato che formano parte dell'attuale gestione dei Magazzini generali nonchè di tutte le aree, impianti e fabbricati che saranno destinati ai Magazzini stessi.

« La concessione si intende fatta a norma degli articoli 157 e 158 del Codice per la marina mercantile e 785 e seguenti del relativo regolamento.

« La consegna di tutto quanto forma oggetto della concessione stessa sarà fatta all'Azienda dalla Capitaneria di porto con l'assistenza di un funzionario del Genio civile e di uno del Ministero delle finanze.

« Nessuna variazione o modificazione può essere apportata agli impianti, agli edifici ed alle altre opere senza la prescritta approvazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

« I Magazzini generali, però, hanno facoltà di provvedere per la esecuzione dei lavori, dandone comunicazione alla fine di ogni mese all'ufficio del Genio civile di Trieste, quando trattisi di opere urgenti per la riparazione ed il miglioramento degli impianti, per la immediata utilizzazione dei fabbricati, nonchè per l'aggiornamento e il rinnovo dell'attrezzatura, purchè il loro importo non superi L. 200.000 e debba essere imputato al bilancio dei Magazzini generali ».

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Nulla è innovato per quanto concerne i servizi della Capitaneria di porto, della dogana e della pubblica sicurezza.

« I rapporti fra le Ferrovie dello Stato e i Magazzini generali saranno regolati da apposite convenzioni.

« Con speciale convenzione saranno pure regolati i rapporti fra i Magazzini generali e l'Amministrazione dei lavori pubblici per l'illuminazione delle rive e delle banchine, nonchè per la manutenzione e la pulizia delle strade e delle piazze nell'ambito dei Magazzini generali. La fornitura dell'acqua sarà fatta dal comune di Trieste ai Magazzini generali allo stesso prezzo praticato per gli uffici e stabilimenti che ne dipendono.

« Sarà altresì stabilito con speciale convenzione fra la Azienda, l'Amministrazione dell'interno e l'Amministrazione delle finanze il corrispettivo per i servizi di vigilanza e di polizia generale nell'ambito del porto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 806.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 807.

Modificazione all'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318, e all'art. 178 del Codice per la marina mercantile circa i diritti dovuti per la temporanea sosta delle merci nei porti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I diritti previsti dagli articoli 178 del Codice per la marina mercantile e 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318, per la temporanea sosta delle merci e di qualsiasi altra materia depositata sui moli, sulle calate e sugli scali dei porti e delle darsene, e sulle spiaggie, sono determinati con decreto del capo della Direzione marittima, competente per territorio, sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Intendenza di finanza competente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 808.

Agevolazioni della concessione di mutui da parte dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ai proprietari soggetti all'obbligo di appoderamento, e maggior garanzia del rimborso all'Ente stesso delle somme anticipate ai proprietari o spese per loro conto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'articolo 13 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sono aggiunti i seguenti altri due comma:

« La trascrizione è eseguita al nome del proprietario iscritto nel catasto, il quale abbia il possesso dell'immobile in base ad un titolo debitamente trascritto, ed ha efficacia, ai fini del privilegio di cui al comma secondo, contro chiunque sia il proprietario al momento in cui è eseguita la trascrizione.

« L'Ente di colonizzazione ha facoltà di iscrivere ipoteca legale per i crediti indicati nel predetto secondo comma, salvo restando il privilegio ivi previsto. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

Finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà di cui al 1° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, riguardante la trasformazione in annualità trentennali posticipate delle somme non ancora iscritte in bilancio in dipendenza della predetta legge, è estesa agli stanziamenti da effettuare negli stati di previsione dei vari Ministeri negli esercizi dal 1941-42 al 1945-46 in base a provvedimenti emanati fino alla entrata in vigore della presente legge riguardanti opere pubbliche straordinarie a pagamenti non differiti, eseguite a cura dello Stato oppure di altri Enti con concorsi o anticipazioni concessi dallo Stato.

La trasformazione degli stanziamenti nelle annualità di cui al precedente comma verrà effettuata con decreti Reali su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i singoli Ministri.

Art. 2.

I Ministri per gli affari esteri, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, per le spese di propria competenza, relative alle opere predette, potranno valersi delle disposizioni del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168, e successive modificazioni, per realizzare i capitali corrispondenti alle annualità di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri le variazioni per l'applicazione della presente legge ed a stipulare le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione di essa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — GORLA — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 810.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate con il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali stabilite dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 181, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza del biennio previsto dal terzo comma dell'articolo unico del decreto-legge anzidetto e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 811.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di L. 100 milioni per le case popolari dell'Azienda carboni italiani e L. 50 milioni per gli alloggi ai minatori di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a destinare alle operazioni di mutui fruttiferi per l'edilizia popolare superando, ove occorra, il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito in legge con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155:

a) la somma di lire 100 milioni a favore dell'Istituto fascista per le case popolari dell'Azienda carboni italiani, nei centri minerari dell'Istria e della Sardegna;

b) la somma di lire 50 milioni a favore degli Istituti autonomi fascisti per le case popolari della Sicilia, per gli alloggi agli operai addetti alle miniere di zolfo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 812.

Proroga delle agevolazioni fiscali in favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna con estensione delle agevolazioni stesse all'industria estrattiva delle ligniti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogate, a partire dal 5 aprile 1941-XIX, e fino al 30 giugno 1943-XXI, le agevolazioni fiscali previste dai Regi decreti-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, e 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, a favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e di quella della Sardegna.

Fino alla stessa data la concessione delle agevolazioni suindicate è estesa all'industria estrattiva delle ligniti nazionali.

Art. 2.

La franchigia doganale prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa ai tondelli di pino e di abete destinati all'impiego nelle industrie estrattive carbonifera e lignitifera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 813.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 814.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1941, n. 235, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 815.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1941-XIX, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 aprile 1941-XIX, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 816.

1ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 19 luglio 1941-XIX, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

MAESTA'

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio corrente, è necessario inscrivere la somma di L. 1.372.608 per le spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè la somma di L. 310.000 per corrispondere sussidi integrativi di pensione a favore di invalidi di guerra colpiti da cecità permanente bilaterale.

E' inoltre necessario inscrivere, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, un contributo straordinario dello Stato di L. 1.000.000 a favore dell'Unione fascista per le famiglie numerose, per porla in grado di svolgere la sua attività di assistenza ai suoi associati.

Le somme suddette, per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, vengono prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. dereto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-1942 sono disponibili lire 40.000.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-1942 è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire duemilioni seicentottantaduemila seicentootto (L. 2.682.608) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 41 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	1.372.608
Cap. n. 558 (aggiunto - in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, ecc.	»	310.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 110-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario dello Stato a favore dell'Unione fascista per le famiglie numerose .	»	1.000.000
Totale . . .	L.	2.682.608

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 54. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 817.

2ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 19 luglio 1941-XIX, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

MAESTA',

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è necessario inscrivere la somma di L. 50.000 per integrare il fondo destinato al pagamento della retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, nonchè L. 25.000 per contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro e L. 50.000 per contributo straordinario dello Stato nella preparazione dei Littoriali della cultura e dell'arte dell'anno XIX.

A ciò si provvede, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio corrente, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. dereto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-1942 sono disponibili lire 37.317.392;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-1942 è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di lire centoventicinquemila (L. 125.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 156 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc. . . .	L.	50.000
Cap. n. 413-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo medaglie d'oro	»	25.000
Cap. n. 413-*ter* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario dello Stato per la preparazione dei Littoriali della cultura e dell'arte	»	50.000
Totale . . .	L.	125.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Torre Mancini » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 31 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « Torre Mancini », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Troia in testa alle ditte:

a) Orsogno Antonio di Crescenzo e Ferrara Filomena fu Crescenzo coniugi, Orsogno Eugenio di Crescenzo e Di Spirito Concetta fu Crescenzo, coniugi, e alla partita 1878, foglio di mappa 33, particelle 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, per la superficie di Ha. 48.07.38 e con la rendita imponibile di L. 3278,04.

b) Orsogno Antonio di Crescenzo e Ferrara Filomena fu Crescenzo, coniugi, Orsogno Eugenio di Crescenzo, e Di Spirito Concetta fu Crescenzo, coniugi, livellari alla Mensa Vescovile di Troia, alla partita 1879, foglio di mappa 33, particella 2 per la superficie di Ha. 33.16.26 e con l'imponibile di L. 2387,10.

Complessivamente il fondo ha la superficie di Ha. 81.23.64 e l'imponibile di L. 5665,74. Il fondo confina: a nord, col torrente Sannoro; a sud-est e a sud, con terreni di proprietà Martire; ad ovest, con torrente Sannoro.

Il suindicato fondo, come dagli atti, è di proprietà dei suddetti:

1) Orsogno Antonio di Crescenzo;
2) Ferrara Filomena fu Crescenzo;
3) Orsogno Eugenio di Crescenzo;
4) Di Spirito Concetta fu Crescenzo;

i quali per Ha. 33.16.26 sono livellari alla Mensa Vescovile di Troia;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Torre Mancini » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 195.000 (centonovantacinquemila)) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1941-XIX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 381. — D'ELIA

(3234)

REGIO DECRETO 5 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta De Petra Giulio fu Carlo-Eugenio, alla partita 1515, foglio di mappa 40, particelle 3-*d* e 4-*e*, per la superficie di ettari 8.96.45 e l'imponibile di L. 612,11.

Il fondo è diviso in due appezzamenti: il primo, confina: a nord, con terre di Lo Muzio Ciro; ad est, con proprietà del marchese Giacomo Filiasi; a sud, col fosso detto dell'Accio; ad ovest, con terre di Lo Muzio Nicola.

Il secondo appezzamento confina: a nord, con terre di Lo Muzio Nicola; ad ovest, con terreno annesso alla masseria Cantore;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 22.000 (ventiduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 387. — D'ELIA

(3239)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1941-XIX.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del torrente Isarco, a favore del sig. Kinigadner Giorgio fu Giovanni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Bolzano 18 dicembre 1929, n. 19350, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Kinigadner Giovanni il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo la sponda sinistra del torrente Isarco dalla Valle Hammerle di fronte alla osteria Pradisotto (p. f. 309 c. c. Aica) sino al confine dell'ex comune di Novacella (ora Varna);
Visto il successivo decreto del prefetto di Bolzano 8 novembre 1937, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Kinigadner Giorgio fu Giovanni il diritto di che trattati e venne revocato il precedente decreto prefettizio 18 dicembre 1929, n. 19350;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il sig. Kinigadner Giorgio fu Giovanni trovasi attualmente nel legittimo possesso del predetto diritto esclusivo di pesca;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 18 marzo 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Bolzano 8 novembre 1937-XV, è riconosciuto a favore del signor Kinigadner Giorgio fu Giovanni il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo la sponda sinistra del torrente Isarco dalla Valle Hammerle di fronte all'osteria Pradisotto (p. f. 309 c. c. Aica) sino al confine dell'ex comune di Novacella (ora Varna).
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3253)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 aprile 1941-XIX.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del fiume Vipacco, alla signora Ida Tribuson ved. Stibili ed ai signori Stibili Giovanna, Giovanni, Ida, Giuseppe e Floriano fu Giovanni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Gorizia 23 novembre 1929, n. 24887, con il quale venne riconosciuto a favore del sig. Stibili Giovanni il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco, dal ponte di legno di Gradiscutta alla diga di Biglia;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto di che trattasi gli eredi Ida Tribuson ved. Stibili per 5/20 parte ed i figli: Stibili Giovanna, Giovanni, Ida, Giuseppe e Floriano fu Giovanni per 3/20 parti indivise ciascuno;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nelle adunanze della Sezione prima del 19 novembre 1940 e 25 marzo 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra richiamato decreto del prefetto di Gorizia 23 novembre 1929, n. 24887, è riconosciuto a favore della signora Ida Tribuson ved. Stibili per 5/20 parti ed ai signori Stibili Giovanna, Giovanni, Ida, Giuseppe e Floriano fu Giovanni per 3/20 parti indivise ciascuno, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco, dal ponte di legno di Gradiscutta alla diga di Biglia.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3252)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 giugno 1941-XIX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del fiume Ticino, a favore del cav. Luigi Gualdoni e dell'ing. Luciano Scotti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Novara 2 gennaio 1940, n. 28570/13467, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Luigi Gualdoni e dell'ing. Luciano Scotti quale amministratore unico della Società « La Delizia Cassinazza » il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del fiume Ticino;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente il sig. Gualdoni Luigi e l'ing. Luciano Scotti, quale amministratore unico della Società « La Delizia Cassinazza » si trovano nel legittimo possesso del diritto di che trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 20 maggio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del decreto del prefetto di Novara 2 gennaio 1940, n. 28570/13467, è riconosciuto a favore del cavalier Luigi Gualdoni il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle seguenti zone del fiume Ticino, suoi rami, lanche e mortizze:

a) 1ª zona - così delimitata: a nord dalla linea di confine tra i comuni di Trecate e Cerano; ad ovest dal naviglio Sforzesco; a sud dall'ortogonale elevata sulla linea di confine tra la provincia di Novara e quella di Milano nel punto che la linea stessa viene intersecata dal confine territoriale tra i comuni di Magenta e di Robecco sul Naviglio; ad est dalla linea di confine tra la provincia di Novara e quella di Milano corrispondente alla linea mediana del fiume Ticino;

b) 2ª zona - così delimitata: a nord dall'ortogonale elevata sulla linea di confine tra la provincia di Novara e quella di Milano nel punto che la linea stessa viene intersecata dal confine territoriale tra i comuni di Robecco sul Naviglio Sforzesco ed Abbiategrasso; ad ovest dal Naviglio Sforzesco; a sud dal confine territoriale tra il comune di Cerano e quello di Cassalnovo; ad est dalla linea di confine tra la provincia di Novara e quella di Milano corrispondente alla linea mediana del fiume Ticino.

Analogo diritto esclusivo di pesca è riconosciuto a favore dell'ing. Luciano Scotti, quale amministratore unico della Società an. riserva « La Delizia Cassinazza » nella zona compresa a nord dall'ortogonale elevata sulla linea di confine tra la provincia di Novara e quella di Milano nel punto ove la linea stessa viene intersecata dal confine territoriale fra i comuni di Magenta e di Robecco sul Naviglio; ad ovest dal Naviglio Sforzesco; a sud dall'ortogonale elevata sulla linea di confine fra la provincia di Novara e quella di Milano nel punto ove la linea stessa viene intersecata dal confine territoriale fra i comuni di Robecco sul Naviglio e di Abbiategrasso; ad est dalla linea di confine fra la provincia di Novara e quella di Milano corrispondente alla linea mediana del fiume Ticino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3251)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 agosto 1941-XIX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice di Fitalia, con sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo), della Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Camastra, con sede nel comune di Naro (Agrigento), della Cassa rurale ed artigiana di Pimentel, con sede nel comune di Samatzai (Cagliari) e della Cassa rurale ed artigiana di Monteforte Cilento (Salerno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti i propri decreti in data 15 settembre 1938-XVI e 22 marzo 1941-XIX, con i quali, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, i signori prof. dott. Vincenzo Di Simone ed avv. Giuseppe Rindone sono stati rispettivamente nominati liquidatori della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice di Fitalia, con sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Camastra, con sede nel comune di Naro (Agrigento);

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione dei cennati liquidatori;

Ritenuta altresì la necessità di provvedere, ai sensi del predetto art. 86-*bis*, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana di Pimentel, con sede nel comune di Samatzai (Cagliari) e del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Monteforte Cilento, con sede nel comune di Monteforte Cilento (Salerno), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il dott. Antonino Bevilacqua di Antonino per la Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice di Fitalia, con sede nel comune di Mezzoiuso (Palermo);

2) il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea per la Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Camastra, con sede nel comune di Naro (Agrigento);

3) il sig. Vincenzo Piras per la Cassa rurale ed artigiana di Pimentel, con sede nel comune di Samatzai (Cagliari);

4) il dott. Errico Granato per la Cassa rurale ed artigiana di Monteforte Cilento, con sede nel comune di Monteforte Cilento (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3280)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare « La Cirenaica », con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Immobiliare « La Cirenaica », con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S.A. Immobiliare « La Cirenaica », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. dott. Enrico Trotta, prefetto a riposo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3262)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1941-XIX.

Sospensione degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore, di avvocato e quelli per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 224, relativa agli ordinamenti professionali durante la guerra;

Ritenuta l'opportunità di sospendere a termini dell'art. 3 della legge stessa gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore, di avvocato e quelli per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore, di avvocato e quelli per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori sono sospesi durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la fine di esso.

Roma, addì 4 agosto 1941-XIX

Il Ministro: GRANDI

(3299)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1941-XIX.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dai premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

a) Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale, a premio unico, di annualità certe pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio, sino al termine del quinquennio stesso;

b) Tariffa relativa all'assicurazione decennale, a premio unico, di annualità certe pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il decennio, sino al termine del decennio stesso.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3255)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1941-XIX.

Disciplina della vendita di bottiglie, bottiglioni, damigiane e fiaschi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Ravvisata la urgente necessità di disciplinare la vendita di bottiglie, bottiglioni, damigiane e fiaschi;

Decreta:

Art. 1.

Le fabbriche di bottiglie, bottiglioni, damigiane e fiaschi non potranno cedere in tutto od in parte la loro produzione, se non attraverso un ufficio unico di vendita istituito dalla Confederazione fascista degli industriali e secondo modalità che la stessa Confederazione impartirà alle aziende interessate previa approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Chiunque trasgredisca alle norme di cui al presente decreto sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi ed altre prestazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3259)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta Raffaele Marian, con sede a Fiume.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Marian Raffaele, con sede a Fiume;
Vista la relazione del sindacatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 19 giugno 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Raffaele Marian, con sede a Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3260)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società Semach e C., con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale la Società Semach e C., con sede a Genova, fu sottoposta a sindacato;
Vista la relazione del sindacatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 marzo 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Semach e C., con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3261)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 15 agosto 1941-XIX il Ministro per i lavori pubblici ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 giugno 1941-XIX, n. 653, recante norme per la temporanea e gratuita circolazione dei velocipedi sulle autostrade.

(3279)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 21 giugno 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al dottor Georges Serailieff, console generale di Bulgaria alla residenza di Milano.

(3267)

In data 1° agosto 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Alessandro Georgescu, console generale di Romania alla residenza di Milano.

(3268)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di decorazioni al valor militare

Regio decreto 21 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì luglio 1941-XIX, registro n. 24 Guerra, foglio n. 262.

I seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo che col decreto rispettivamente citato erano stati loro concessi:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bassano Giovanni di Eugenio e di Aldera Erminia, da Ronsecco (Vercelli) soldato in congedo, già tenente nel 2° reggimento genio (decreto legge 11 aprile 1918) (art. 2 e 6 della legge).

Magni Achille Domenico di Mauro e di Cappelletti Giuseppina, da Domodossola (Novara), soldato in congedo, già tenente 153° reggimento fanteria (decreto-legge 13 giugno 1918) (art. 2 e 6 della legge).

Misticoni Attilio di Giovanni e di Croce Maria, da Termoli (Campobasso), soldato in congedo, già sergente maggiore 64° reggimento fanteria (decreto legge 15 settembre 1918) (art. 2 e 6 della legge).

MEDAGLIA DI BRONZO

Bassano Giovanni di Eugenio e di Aldera Erminia, da Ronsecco (Vercelli), soldato in congedo, già tenente 2° reggimento genio (decreto-legge 12 giugno 1919) (art. 2 e 6 della legge).

De Leon Alfredo di Moisè e di Ovazza Marietta, da Torino, soldato in congedo, già tenente 85° reggimento fanteria (R. decreto 1° febbraio 1920) (art. 6 della legge).

Magni Achille Domenico di Mauro e di Cappelletti Giuseppina, da Domodossola, soldato in congedo, già tenente 153° reggimento fanteria (decreto-legge 13 ottobre 1918) (art. 2 e 6 della legge).

Giannelli (recte *Gianelli*) *Carlo* di Cesare e di Freducci Ada, da Genova, soldato in congedo, già capitano battaglione alpini Saluzzo (R. decreto 23 luglio 1937-XV) (art. 6 della legge).

Moretto Giuseppe di Giuseppe e di Vecchia Luigia, da San Benigno (Torino), soldato in congedo, già sottotenente M.T. (decreto-legge 7 febbraio 1918) (art. 6 della legge).

Nuvoli Gavino (recte *Baingio*) di Andrea e di Lucia Fiori, da Porto Torres (Sassari), soldato in congedo (R. decreto 2 giugno 1921) (art. 2 della legge).

Villa Mario di Ambrogio e di Svanellini Giulia, da Cannobio (Novara), soldato in congedo, già sottotenente 23° reggimento fanteria (R. decreto 4 gennaio 1920) (art. 2 e 6 della legge).

Volante Giuseppe di Ignoti, da Andria (Bari), soldato in congedo (R. decreto 26 ottobre 1919) (art. 2 della legge).

CROCE DI GUERRA AL V. M.

Magni Achille Domenico di Mauro e di Cappelletti Giuseppina, da Domodossola (Novara), soldato in congedo, già tenente 153° reggimento fanteria (decreto-legge 3 dicembre 1916) (art. 2 e 6 della legge).

Il R. decreto 10 febbraio 1938 è rettificato nel senso che *Bracco Michele* di Giuseppe e di De Lisi Marianna, da Marsala (Trapani), già capitano 7° battaglione bersaglieri ciclisti, devesi intendere incorso anche nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare, conferitagli con R. decreto 22 giugno 1922.

(3286)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento

2ª *pubblicazione*). Avviso n. 131

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 852682, di L. 66, rilasciata il 10 febbraio 1940 dalla Esattoria di Piana dei Greci, per versamento della 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fusco Vito fu Saverio, secondo l'art. 34 del ruolo fabbricati del comune di Piana dei Greci, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Fusco Vito fu Saverio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

2ª *pubblicazione*). Avviso n. 132

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª, n. 640935, di L. 600, rilasciata il 21 febbraio 1940 dalla Esattoria di Acerenza, per il pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gilio Antonio Maria di Nicola, secondo l'art. 34 del ruolo terreni del comune di Acerenza, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Malatesta Francesco di Pasquale.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 133

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 912543, di L. 233,40, rilasciata il 6 dicembre 1937 dalla Esattoria comunale di Altavilla Irpina, per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giglio Giuseppe fu Pellegrino, secondo l'art. 137 del ruolo terreni fabbricati del comune di Altavilla Irpina, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Giglio Giuseppe fu Pellegrino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Avellino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 134

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 762614, di L. 50, rilasciata il 25 febbraio 1939 dalla Esattoria comunale di Seprio, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 3,50 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. dovuta dalla ditta Colombo Mario di Ernesto, secondo l'art. 46 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al suddetto Colombo Mario di Ernesto per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Como, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 135

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 506559, serie 3ª, di L. 251, n. 167521, 5ª serie, di L. 249, rilasciate rispettivamente il 16 luglio ed il 1° dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Caltagirone, per il versamento della 1ª, 3ª, 4ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giaquinta Giovanna fu Giovanni ved. Giaquinta Giovanni, proprietario 1/2 usufr., e Gaetano, Luigi, Giovanni, Francesca, Pasquale fu Giovanni, secondo l'articolo 243/254.240 del ruolo terreni-fabbricati di detto Comune, con delega a Scollo Giovanni di Pasquale per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 136

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª, n. 373869, di L. 300, rilasciata il 19 dicembre 1939 dalla Esattoria di Lizzano, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Macripò Fortunato di Antonio, secondo l'art. 91 del ruolo fabbricati del comune di Lizzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Macripò Fortunato di Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

pubblicazione) Avviso n. 137

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. I serie 2ª, n. 241817, dell'importo di L. 335, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria di Terni, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferrauti Palmerina di Francesco, per l'art. 764 fabbricati del comune di Terni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Ferrauti Palmerina di Francesco.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Terni, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti del rimborso a chi di diritto del deposito provvisorio n. 117 di L. 335 in data 21 maggio 1938.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 138

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza Prestito redimibile n. 630987, di L. 1336, serie 1ª, pel pagamento della 1ª e 2ª rata, n. 942987, serie 2ª, pel pagamento della 3ª rata, di L. 666, e n. 003326, serie 5ª, pel pagamento della 6ª rata, di L. 666; rilasciate rispettivamente, l'8 maggio 1937, il 30 giugno 1937, e il 28 dicembre 1937, dalla Esattoria comunale di Bondeno, per la quota di sottoscrizione dovuta dalla ditta Gulinati Oreste fu Giovanni ed altri, secondo l'art. 74 (Stortichino) del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Gulinati Oreste fu Giovanni per il rimborso dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2360)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di rata sottoscritta al prestito Redimibile 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1941, relativa al certificato n. 215644 prestito Redimibile 3,50 per cento, intestato a Di Cicco Giovanni di Antonio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

(2995) *Il direttore generale*: POTENZA

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali Rendita 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per la rata semestrale maturata al 1° luglio 1939-XVII, relativi ai certificati di Rendita 5 per cento (1935) n. 18.599 di annue L. 200, n. 18.600 di annue L. 35, n. 18.601 di annue L. 600, tutti intestati a Marceddu Raffaele di Francesco.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R. decreto 23 maggio 1924, n. 287), si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

(2997) *Il direttore generale*: POTENZA

CORTE D'APPELLO DI BARI

Esame di perito calligrafo

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI

Poichè — stante la richiesta di alcuni aspiranti — è necessario fissare una sessione di esami per la iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso questa Corte e i dipendenti uffici;

Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento 23 maggio 1858;

Decreta:

E' indetta presso questa Corte una sessione di esami, per la iscrizione nell'albo dei periti calligrafi.

Gli esami avranno luogo, nei giorni 3 e 4 febbraio 1942, secondo le norme, di cui al succitato regolamento, e le modificazioni apportate dal R. decreto 14 agosto 1862, n. 766.

Il presente decreto sarà pubblicato ed affisso nei modi dal detto regolamento stabiliti.

Bari, addì 1° agosto 1941-XIX

Il primo presidente: G. CUOMO.

(3288)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salaparuta (Trapani)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 giugno 1941-XIX, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Salaparuta, con sede nel comune di Salaparuta (Trapani);

Dispone:

I signori ing. Girolamo Gianfola fu Antonino, dott. Giuseppe Palermo fu Antonino e Luigi Caronna di Paolo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salaparuta, avente sede nel comune di Salaparuta (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, num. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3291)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Terlano, in liquidazione, con sede in Terlano (Bolzano).

Nella seduta tenuta l'8 agosto 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Terlano, in liquidazione, con sede in Terlano (Bolzano), il sig. Giovanni Schreder fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3289)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva, in liquidazione, con sede in Santa Teresa di Riva (Messina).

Nella seduta tenuta il 10 agosto 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva, in liquidazione, con sede in Santa Teresa di Riva (Messina), l'avvocato Carmelo Caminiti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3290)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito dei concorsi fra architetti e ingegneri italiani per progetti tipo di edifici da destinarsi a « Case del Fascio »

Mediante bandi in data 13 settembre 1940-XVIII, su invito del P.N.F. e a cura del Ministero dei lavori pubblici, sono stati indetti due concorsi fra gli architetti e gli ingegneri italiani per progetti tipo di « Case del Fascio » da costruirsi in piccoli centri rurali e di confine e per progetti tipo di « Case del Fascio » da costruirsi in Comuni rurali e di confine di media importanza.

Il risultato di essi, che in seguito al parere dell'apposita Commissione esaminatrice, è stato approvato dall'Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. e dall'Eccellenza il Ministro per i lavori pubblici è il seguente:

PER IL 1° CONCORSO DI « CASE DEL FASCIO » IN PICCOLI CENTRI RURALI E DI CONFINE.

1° *Premio per pianura ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Caltagirone Ignazio e ing. Perina Eugenio, per il progetto 75/*a*;
2) Arch. Cambellotti Adriano e Grinengo Victor, per il progetto 81/*a*;
3) Arch. Matelli Ottaviano, per il progetto 50.

1° *Premio per collina ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Della Sala Francesco, Di Salvo Francesco e Papale Gian Tristano, per il progetto 42/*d*;
2) Arch. Poggi Giuseppe, per il progetto 45/*a*;
3) Arch. Puppo Ernesto e Susini Alfio, per il progetto 68/*d*.

1° *Premio per montagna ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Meccoli Giuseppe, per il progetto 74;
2) Arch. Ortolani Sergio, per il progetto 73;
3) Arch. Quoiani Corrado e ing. Craglia Filippo, per il progetto 54/*a*.

2° *Premio per pianura ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Bertolacci Dino, ing. Lenti Enrico e ing. Tomassi Emilio, per il progetto 83;
2) Arch. Raso Nelson, per il progetto 35;
3) Arch. Vagnetti Luigi, per il progetto 37/*a*.

2° *Premio per collina ex aequo ai concorrenti:*

1) Ing. Basile Francesco, per il progetto 32;
2) Ing. Ricci Vittorio, per il progetto 49/*a*;
3) Arch. Virgili Domenico, per il progetto 28.

2° *Premio per montagna ex aequo ai concorrenti:*

1) Ing. Amodio Pasquale, per il progetto 41/*a*;
2) Arch. Corbelli Alfredo e Bucci Leonardo, per il progetto 64/*a*;
3) Arch. Sotsas Ettore, per il progetto 30/*a*.

3° *Premio per pianura ex aequo ai concorrenti:*

1) Ing. Aureli Stanislao, per il progetto 29;
2) Ing. Ferrero Paolina e arch. Ciarlini Luigi, per il progetto 66/*b*.

3° *Premio per collina ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Mossa Lodovico, per il progetto 90;
2) Arch. Tassotti Dante, per il progetto 53/*c*.

3° *Premio per montagna ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Ortensi Dagoberto, per il progetto 84;
2) Arch. Nicolini Roberto, Barletti Beniamino e Ligini Cesare, per il progetto 38/*c*.

Progetti segnalati:

1) Arch. Airoldi Pietro, per il progetto 71;
2) Ing. Amodio Pasquale, per il progetto 14;
3) stesso, per il progetto 41/*b*;
4) Arch. Andreani Claudio, per il progetto 51 *a*;
5) Arch. Astengo Giovanni, Bursi Ada, Bairati Cesare e ing. Bianco Mario, per il progetto 7/*a*;
6) Arch. Babini Luigi Federico, per il progetto 19;
7) Arch. Ballerio Claudio e De Majer Nereo, per il progetto 63/*b*;
8) Arch. stessi, per il progetto 63/*c*;
9) Arch. Bernardi Cesare Emilio, per il progetto 69;
10) Ing. Catalano Pietro, Lodoli Renzo, arch. Petrilli Antonio e Savelli Brando, per il progetto 48/*b*;
11) Ing. D'Anna Pasquale, per il progetto 78/*b*;
12) Arch. Della Sala Francesco, Di Salvo Francesco e Papale Gian Tristano, per il progetto 42/*a*;
13) stessi, per il progetto 42/*e*;
14) stessi, per il progetto 42/*d*;
15) Arch. De Marinis Giuseppe, per il progetto 79/*b*;
16) stesso, per il progetto 79/*c*;
17) Ing. Devoto Lazzaro e arch. Ginatta Giuseppe, per il progetto 39/*c*;
18) Arch. Fasolo Furio e Fasolo Orseolo, per il progetto 27/*a*;
19) Ing. Ferrero Paolina e arch. Ciarlini Luigi, per il progetto 66/*c*;
20) Arch. Greco Saul, per il progetto 13;
21) Arch. Jacobucci Giovanni, per il progetto 17/*a*;
22) Arch. Longo Claudio, per il progetto 52/*a*;
23) Arch. Lorenzi Giovanni, per il progetto 8/*b*;
24) Arch. Lucchini Aldo, per il progetto 67;
25) Arch. Magnani Enzo, per il progetto 46;
26) Arch. Mezzina Sergio e Puccioni Fernando, per il progetto 77/*a*;
27) Arch. Poggi Giuseppe, per il progetto 45/*b*;
28) Arch. Puppo Ernesto e Susini Alfio, per il progetto 68/*a*;
29) Arch. Puppo Ernesto e Susini Alfio, per il progetto 68-*b*;
30) Arch. Sotsas Ettore, per il progetto 30-*b*;
31) Ing. Trillo Carlo, per il progetto 89/*a*;
32) Arch. Valente Mario, per il progetto 70/*a*;

PER IL SECONDO CONCORSO DI « CASE DEL FASCIO » IN COMUNI RURALI E DI CONFINE DI MEDIA IMPORTANZA.

1° *Premio per pianura « ex aequo » ai concorrenti:*

1) Arch. Andreani Claudio, per il progetto 51/*b*;
2) Arch. Caltagirone Ignazio e ing. Perina Effigenio, per il progetto 75/*b*;
3) Arch. Paniconi Mario e Pediconi Giulio, per il progetto 59/*a*;
4) Arch. Petrilli Antonio, Savelli Brando, ing. Lodoli Renzo e Catalano Pietro, per il progetto 48/*c*.

1° *Premio per collina « ex aequo » ai concorrenti:*

1) Arch. Corbelli Alfredo e Bucci Leonardo, per il progetto 64/*b*;
2) Arch. Fagiolo Mario, per il progetto 34;
3) Arch. Fasolo Orseolo e Fasolo Furio, per il progetto 27/*b*;
4) Arch. Ventura Venturini, per il progetto 86.

1° *Premio per montagna « ex aequo » ai concorrenti:*

1) Arch. Mezzina Sergio e Puccioni Fernando, per il progetto 77-*b*;
2) Arch. Nicolini Roberto, Barletti Beniamino e Ligini Cesare, per il progetto 38/*b*;
3) Arch. Quoiani Corrado e ing. Craglia Filippo, per il progetto 54/*b*;
4) Arch. Tomassini Barbarossa Aldo, per il progetto 75/*a*;

2° *Premio per pianura ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Cambellotti Adriano e Grinengo Victor, per il progetto 81/*b;*

2) Arch. Della Sala Francesco, Di Salvo Francesco e Papale Gian Tristano, per il progetto 42/*g;*

3) Ing. Ricci Vittorio, per il progetto 49/*b.*

2° *Premio per collina ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Mansutti Francesco e Miozzo Gino, per il progetto 26/*a;*

2) Arch. Morroni Antonio, per il progetto 82;

3) Arch. Pallottini Mariano, per il progetto 60/*a.*

2° *Premio per montagna ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Astengo Giovanni, Bairat Cesare, ing. Bianco Mario e arch. Bursi Ada, per il progetto 7/*b;*

2) Ing. arch. Granelli Ettore, per il progetto 36;

3) Arch. Sotsas Ettore, per il progetto 30/*e.*

3° *Premio per pianura ex aequo ai concorrenti:*

1) Ing. Leva Giuseppe, per il progetto 85;

2) Ing. arch. Wittinch Giuseppe, per il progetto 61.

3° *Premio per collina ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Calandra Maria, per il progetto 56;

2) Arch. Roisecco Giulio, per il progetto 55.

3° *Premio per montagna ex aequo ai concorrenti:*

1) Arch. Ballerio Claudio e Demajer Nereo, per il progetto 63/*a;*

2) Arch. Coppola Giuseppe e Ruspini Adolfo, per il progetto 57/*b.*

Progetti segnalati:

1) Arch. Banfi Gian Luigi e Barbiani Di Belgioioso Lodovico, per il progetto 23/*b;*

2) Arch. Cambellotti Adriano e Grinengo Victor, per il progetto 81/*c;*

3) Ing. Catalano Pietro e Lodoli Renzo, arch. Petrilli Antonio e Savelli Brando, per il progetto 48/*a;*

4) Arch. De Marinis Giuseppe, per il progetto 79/*a;*

5) Arch. Jacobucci Giovanni, per il progetto 17/*b;*

6) Arch. Longo Claudio, per il progetto 52/*b*

7) Ing. Mandolei Giulio, per il progetto 87/*b;*

8) Arch. Mansutti Francesco e Miozzo Gino, per il progetto 26/*b;*

9) Arch. Mezzina Sergio, per il progetto 76;

10) Arch. Nicolini Roberto, Barletti Beniamino e Ligini Cesare, per il progetto 38/*a;*

11) Arch. Pallottini Mariano, per il progetto 60/*b;*

12) Arch. Paniconi Mario e Pediconi Giulio, per il progetto 59/*b;*

13) Arch. Ricci Vittorio, per il progetto 49/*c;*

14) Arch. Sotsas Ettore, per il progetto 30/*c;*

15) Arch. Tassetti Dante, per il progetto 53 *b,*

16) Arch. Tomassini Barbarossa Aldo, per il progetto 65/*c;*

17) Arch. Vagnetti Luigi, per il progetto 37/*b.*

I premi stabiliti saranno corrisposti ai vincitori dal P.N.F. I progetti presentati verranno esposti al pubblico nella sala delle esposizioni del Ministero dei lavori pubblici, in Roma, via Monzambano n. 10. La Mostra avrà la durata di dieci giorni, dal 20 a tutto il 30 corrente e sarà aperta dalle ore 9 alle ore 12.

I progetti non premiati, compresi quelli segnalati, saranno a disposizione dei compilatori che dovranno ritirarli entro 30 giorni dalla chiusura della Mostra.

(3302)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Altamura

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Altamura;

Visto il decreto Ministeriale, in data 10 maggio 1941-XIX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Altamura, nell'ordine appresso indicato:

1. Rossetti Ermenegildo	con punti	119/150
2. Falleni Nello	»	112/150
3. Basile Francesco	»	111/150
4. Trevisani Germano (squadrista)	»	109/150
5. Ruppen Giuseppe	»	109/150
6. Castronuovo Giovanni (coniug. 4 figli)	»	108/150
7. Ricciardi Luigi Vittorio (coniug. 3 figli)	»	108/150
8. Dosi Adolfo (ex comb.)	»	107/150
9. Palmieri Alfonso	»	107/150
10. Pennacchia Aurelio (uff. complemento)	»	106/150
11. Gaetani Dante	»	106/150
12. Bitelli Camillo (croce m. g.)	»	105/150
13. Rossi Amedeo	»	105/150
14. Arciprete Adolfo (med. arg. v. m. - ferito di guerra - croce m. g.)	»	104/150
15. Cavallaro Giovanni (inv. di g. - croce m. g.)	»	104/150
16. Colonna Giovanni (coniug. con 3 figli)	»	104/150
17. Scalera Giuseppe (coniug. 2 figli - n. 1901)	»	104/150
18. Maugeri Antonino (coniug. con 2 figli - n. 1909)	»	104/150
19. Messina Francesco (iscr. P.N.F. 1921)	»	103/150
20. Popolizio Giuseppe (coniug. con 2 figli)	»	103/150
21. Montagna Antonino (coniug.)	»	103/150
22. Russo Giovanni (inv. di g. - uff. compl. - coniug. con 5 figli)	»	102/150
23. Conte Luigi (inv. di g. - uff. compl. - coniug. con 2 figli)	»	102/150
24. Gallo Rosario (ufficiale compl).	»	102/150
25. Minisci Francesco	»	102/150
26. Lombardi Raffaello (inv. g. - cr. m. g. - iscr. P.N.F. 20 ottobre 1922)	»	101/150
27. Visconti Lorenzo (ferito di g. - croce al m. g.)	»	101/150
28. Perta Angelo (iscr. al P.N.F. il 14 marzo 1922 - coniug. con 3 figli)	»	101/150
29. Pappagallo Michele (ex comb. - coniug. con 2 figli)	»	101/150
30. Caputo Luigi (med. arg. v. m. - ferito g. - croce m. g.)	»	100/150
31. Brustolin Giuseppe (socio diritto U.F.F.N. - ex comb.)	»	100/150
32. Chiarello Salvatore (socio dir. U.F.F.N.)	»	100/150
33. Vavalle Vito (ex comb. - iscr. P.N.F. 1921)	»	100/150
34. Straticò Raffaele (coniug. con 3 figli - n. 1896)	»	100/150
35. Gollin Renzo (coniug. con 3 figli - n. 1900)	»	100/150
36. Menduni Attilio (coniug. 3 f. - n. 1904)	»	100/150
37. Sardiello Italo (coniugato)	»	100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 14 agosto 1941-XIX

p. Il Ministro: BUFFARINI

(3293)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.